



Welfare Aziendale (Decreto Aiuti Bis) PERSONALE DEL COMPARTO

Si informa il personale del comparto che in data 21.12.2022 l'Azienda e le OO.SS hanno concordato ed approvato l'applicazione di quanto previsto dall'art. 94 del CCNL 2016-2018 e dall'art. 89 del CCNL 2019-2021, sottoscritti in data 2 novembre 2022.

Limitatamente al periodo d'imposta 2022 e nell'ambito del welfare aziendale è consentito ai datori di lavoro di erogare o rimborsare ai lavoratori dipendenti somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale senza che le stesse concorrono a formare reddito, entro il limite complessivo di euro 600,00, elevato a euro 3.000,00 dall'art.3, comma 10, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176.

L'importo massimo annuale erogabile per singolo dipendente, stabilito in contrattazione integrativa Aziendale, è pari ad €. 1.000,00 e verrà rimborsato entro l'11 gennaio 2023 tramite un cedolino aggiuntivo a coloro che ne hanno diritto e che avranno presentato regolare domanda entro e non oltre il 2 Gennaio 2023

Il contributo verrà riconosciuto in quota parte al personale cessato, nonché assunto nel corso dell'anno 2022. Resta inteso che il personale in aspettativa senza retribuzione o comandato presso altra pubblica amministrazione per l'intero anno non avrà accesso al suddetto contributo.

Il rimborso sarà erogato nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in particolare, il dipendente è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegata alla presente), con la quale attesti:

- ✓ di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (il numero e l'intestatario della fattura e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo)
- ✓ la tipologia di utenza
- ✓ l'importo pagato
- ✓ la data e le modalità di pagamento.

La documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente per il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e/o dell'Azienda.

La giustificazione di spesa è valida anche se le fatture sono intestate a persona diversa dal dipendente, purché l'effettivo intestatario sia una delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, ovvero, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, nonché gli altri familiari indicati all'art. 433 cod. civ. (figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni; genitori - suocera/o - sorelle/fratelli germani o unilaterali). Tale circostanza dovrà essere dichiarata dal dipendente.

Come chiarito nella Circolare dedicata dell'Agenzia delle Entrate, è possibile fruire del contributo anche nel caso in cui le utenze per uso domestico siano intestate al condominio, per la quota a carico



del singolo condomino, nonché nel caso in cui le utenze siano intestate al proprietario dell'immobile (locatore) purché, in quest'ultimo caso, nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, e sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Poiché il beneficio non può essere fruito per le medesime spese, nella dichiarazione deve essere attestata la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro, sia pubblici che privati. Pertanto, nel caso di coniugi o più familiari dipendenti dell'AOU, il contributo viene riconosciuto a ciascuno purché la richiesta di contributo abbia ad oggetto fatture differenti.

In considerazione di quanto sopra, al fine di agevolare la richiesta da parte dei dipendenti, l'Azienda ha avviato una procedura informatica attiva a decorrere dal prossimo 27 dicembre. Nell'area personale (AREAS) del dipendente sarà disponibile la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere compilata seguendo le indicazioni sopra riportate.

I dipendenti in aspettativa, in malattia, in congedo parentale ecc che non hanno accesso al portale AREAS potranno inviare la domanda, entro il termine di cui sopra, al seguente indirizzo di posta elettronica: **welfare@ospedalesantandrea.it**

Resta inteso che le dichiarazioni sostitutive incomplete non saranno oggetto di rimborso.